



**EDiSU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

**S T A T U T O**

**Articolo 1 - Istituzione**

1. L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università degli Studi di Pavia - EDiSU", di seguito denominato Ente, è ente strumentale di diritto pubblico, avente personalità giuridica, istituito dall'Università degli Studi di Pavia.

**Articolo 2 - Sede**

1. L'Ente ha sede in Pavia, Via Calatafimi n. 11, 27100 Pavia.
2. Potranno essere istituiti delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità dell'Ente, attività di promozione e di sviluppo.

**Articolo 3 - Finalità istituzionali e servizi**

1. L'Ente ha lo scopo di gestire il diritto allo studio universitario per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 l.r. n. 33/2004, nonché delle altre iniziative inerenti il diritto allo studio, demandate dalla legislazione vigente alle Università e dall'Università degli Studi di Pavia delegate all'Ente, sulla base di specifici accordi, in ossequio ai principi di cui all'art. 34 della Costituzione.
2. A tali fini l'Ente intende favorire la frequenza agli studi universitari e promuovere il diritto allo studio universitario, migliorando e innovando i servizi rivolti agli studenti universitari ed ai soggetti che a vario titolo operano all'interno dell'Università degli Studi di Pavia. Particolare attenzione sarà data alle iniziative che favoriscono la residenzialità e la



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

rimozione delle difficoltà economiche ostative alla frequenza dei corsi universitari, mediante azioni di sostegno agli studenti, attraverso la messa a disposizione di reti di servizi e di aiuti anche monetari.

3. L'Ente potrà concorrere alla promozione di iniziative formative di pregio e a programmi volti a migliorare la formazione universitaria, anche interdisciplinare, attraverso esperienze di studio o di stage all'estero.
4. L'Ente altresì promuoverà e favorirà il sostegno agli scambi internazionali degli studenti e dei ricercatori, provenienti anche da paesi extra-comunitari, attraverso intese e convenzioni tra l'Università degli Studi di Pavia, lo IUSS e altre istituzioni universitarie con Università straniere.
5. Per raggiungere il proprio scopo, l'Ente potrà far sorgere, gestire e sostenere collegi e residenze universitarie e altre forme di residenzialità, servizi di ristorazione, di orientamento, culturali, sportivi e ricreativi e comunque di aiuto allo studio. Le attività ed i servizi promossi e sostenuti dovranno comunque privilegiare il mondo universitario ed in particolare gli studenti. L'Ente potrà inoltre svolgere tutte le attività che l'Università degli Studi di Pavia intenderà affidargli in consonanza con i propri fini istituzionali precedentemente definiti.
6. L'Ente intende valorizzare le realtà operanti sul territorio pavese e lombardo, favorendo collegamenti operativi con le stesse e con gli enti pubblici e privati che operano con finalità congruenti con le proprie. L'Ente si farà parte attiva nell'attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, relativamente alla promozione di tutti gli strumenti che possano favorire il diritto allo studio



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

universitario.

7. Le singole attività potranno essere svolte dall'Ente sia direttamente che indirettamente, anche attraverso la messa a disposizione, mediante appositi atti convenzionali, dei beni dell'Ente ad associazioni, enti di promozione sociale, cooperative anche studentesche, società operanti nei settori sopra descritti, enti pubblici e privati.
8. L'Ente potrà partecipare ad ogni tipo di iniziativa volta, direttamente o indirettamente, al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

**Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente potrà tra l'altro:
  - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo esemplificativo e senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento delle finalità dell'Ente;
  - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario, affidatario o comunque dallo stesso posseduti;
  - c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
  - d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla formazione, alla promozione di attività culturali e scientifiche e all'attuazione del diritto allo studio universitario; l'Ente potrà, ove lo ritenga



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso alle finalità istituzionali dell'Ente;

- e. erogare borse di studio, sussidi o altre forme di sostegno economico per i giovani in condizione di disagio economico e meritevoli sotto il profilo scolastico.

**Articolo 5 - Patrimonio e mezzi finanziari**

1. Il patrimonio ed i mezzi finanziari dell'Ente sono costituiti:

- dai conferimenti in uso dei beni immobili e mobili da parte dell'Università degli Studi di Pavia e della Regione Lombardia, sulla base di quanto previsto dagli atti convenzionali di cui all'art. 91 l.r. n. 33/2004;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Ente, compresi quelli dallo stesso acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o privati;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Ente medesimo;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,



**EDiSU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

- strumentali e connesse, nonché dai rimborsi e dalle tariffe derivanti dagli utenti dei servizi;
- dai contributi erogati annualmente dalla Regione Lombardia per il diritto allo studio universitario;
  - dai finanziamenti per le borse di studio e per il sostegno all'internazionalizzazione, erogati dalla Regione Lombardia, nonché dai contributi in conto capitale;
  - dalle somme per il trattamento economico del personale già dipendente ISU, trasferito all'Ente, erogate dalla Regione Lombardia, sulla base della l.r. n. 33/2004 e conseguenti atti convenzionali.
2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari dell'Ente, ivi compresi eventuali avanzi di amministrazione, sono impiegati esclusivamente per il funzionamento dell'Ente stesso e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.

**Articolo 6 - Gestione finanziaria e patrimoniale**

1. L'Ente ha gestione e bilancio distinti da quelli dell'Università.
2. Le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'EDiSU sono fissate dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, all'Università degli studi di Pavia e alla Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza.

**Articolo 7 - Sostenitori**

1. I Sostenitori sono gli enti pubblici o privati che contribuiscono, in misura rilevante, attraverso somme in



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

denaro o beni patrimoniali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. I Sostenitori, ciascuno mediante la nomina di un proprio rappresentante, compongono il Comitato Consultivo, ai sensi del successivo articolo 12, che sarà attivato al raggiungimento di un minimo di almeno tre sostenitori.

**Articolo 8 - Organi dell'Ente**

1. Sono organi dell'Ente:
  - a. il Presidente;
  - b. il Consiglio di Amministrazione;
  - c. il Comitato Consultivo, quando costituito;
  - d. il Collegio dei Revisori.

**Articolo 9 - Presidente**

1. Il Presidente dell'Ente è il Rettore dell'Università o un suo delegato. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza.
2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Ente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Ente.
3. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e coordina altresì il Comitato Consultivo, se costituito.
4. Il Presidente nomina un Vice Presidente, cui può delegare compiti specifici. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento del medesimo.



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

5. In caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, che sottopone a ratifica del Consiglio in occasione della prima riunione.

**Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
- dal Presidente dell'Ente;
  - dal Sindaco della Città di Pavia o da un suo Delegato;
  - da tre docenti universitari, designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia su proposta del Rettore;
  - da tre studenti iscritti all'Università degli Studi di Pavia ed eletti dagli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale e Laurea Specialistica a ciclo unico dell'Università degli Studi di Pavia.
2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica, fino a un massimo di due rappresentanti dei Sostenitori di cui all'art. 7, i quali restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Verificandosi tale ipotesi, il numero dei docenti universitari nel Consiglio di Amministrazione viene corrispondentemente aumentato in numero pari a quello dei rappresentanti dei Sostenitori.
3. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante. Per tale ultima attività può essere assistito in seduta da collaboratori di fiducia.
4. I rappresentanti dei docenti nel Consiglio di



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

5. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione restano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Le elezioni delle rappresentanze studentesche saranno comunque svolte in concomitanza di quelle previste per le rappresentanze studentesche negli Organi di Governo dell'Ateneo.
6. I rappresentanti dei docenti e degli studenti nel Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
7. In ipotesi di vacanza della carica di Consigliere nominato fra i docenti, il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene designato tra i docenti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia, su proposta del Rettore; nel caso di rappresentanti degli studenti, viene nominato il primo degli esclusi della medesima lista alle ultime elezioni; qualora ciò non sia possibile, e in attesa delle ordinarie elezioni, il componente vacante della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente sarà designato dalle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico dell'Università degli Studi di Pavia.
8. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Ente.
9. In particolare provvede, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
  1. approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
  2. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

- all'alienazione di beni immobili;
3. individuare i Sostenitori dell'Ente di cui all'art. 7 del presente Statuto;
  4. deliberare le proposte di modifiche statutarie, con una maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica;
  5. approvare regolamenti che stabiliscano le modalità di funzionamento dell'Ente;
  6. fissare i criteri di merito e di reddito per accedere ai benefici del diritto allo studio nel rispetto delle norme che regolano la materia;
  7. stabilire le tariffe di accesso ai servizi;
  8. nominare il Direttore Amministrativo stabilendone la retribuzione;
  9. definire l'organico del personale e provvedere alla relativa copertura secondo le modalità previste dalla legislazione vigente per il pubblico impiego, con particolare riferimento al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'inquadramento dei nuovi assunti avverrà secondo il CCNL previsto per il comparto Università;
  10. fissare l'importo del gettone di presenza per i membri del Consiglio nonché il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori, su parere vincolante del Consiglio di amministrazione dell'Università;
  11. approvare la stipulazione di contratti e convenzioni;
  12. svolgere tutti gli ulteriori compiti necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Ente, sulla base del presente Statuto e comunque nel rispetto della separazione delle competenze tra Organi di indirizzo e Organi di gestione.
11. Il Consiglio può costituire al suo interno Commissioni



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

istruttorie per argomenti specifici. Le Commissioni istruttorie possono anche avvalersi di competenze esterne.

**Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme relative al funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Pavia.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche tramite posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal destinatario.
3. Per le proposte di deliberazione riguardanti modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica.
4. L'approvazione definitiva delle modifiche di Statuto è demandata in ogni caso agli Organi di Governo centrali dell'Università.

**Articolo 12 - Comitato Consultivo**

1. Il Comitato Consultivo dell'Ente, composto dai rappresentanti nominati da ciascuno dei Sostenitori di cui all'art. 7, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi dell'Ente, formulando proposte per la migliore realizzazione delle finalità dell'Ente.
2. Il Comitato Consultivo, in particolare, ha il compito di formulare suggerimenti e proposte in ordine alle strategie ed ai programmi generali dell'Ente, ai quali ciascun Sostenitore può contribuire sulla base di appositi accordi; nonché di individuare e segnalare settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo dell'Ente.
3. Il Comitato Consultivo è convocato e coordinato dal



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato.

4. Per il funzionamento del Comitato Consultivo valgono le norme richiamate al precedente art. 11.

**Articolo 13 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo fra persone iscritte all'Albo dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
3. Non può essere componente del Collegio dei Revisori chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione e chi abbia in corso o abbia ricevuto entro i dodici mesi precedenti alla nomina incarichi professionali o di consulenza dall'Ente e/o dall'Università o sia stato dipendente degli stessi entro i dodici mesi precedenti.
4. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta consecutivamente.
6. I componenti del Collegio devono essere convocati alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute medesime, senza diritto di voto.

**Articolo 14 - Personale**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Ente si avvale del personale già dipendente del disciolto ISU,



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

inquadrandolo nei ruoli, con le forme e le modalità previste dall'art.10 della l.r. n. 33/2004.

L'Ente potrà altresì avvalersi di personale funzionalmente destinato dall'Università degli Studi di Pavia, sulla base di specifiche intese, nonché di personale assunto secondo le modalità previste dalla normativa per il pubblico impiego, comparto Università.

**Articolo 15 - Scioglimento**

1. In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto all'Università degli Studi di Pavia oppure ad altri enti che perseguano finalità analoghe indicati dall'Università medesima individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. I beni immobili e mobili conferiti in uso all'Ente per quanto previsto dagli atti convenzionali di cui all'art. 9 l.r. n. 33/2004 rientreranno comunque nella disponibilità degli Enti conferitori.
3. Il personale ex-ISU inserito nei ruoli dell'Ente verrà trasferito all'Università o ad altro Ente dall'Università all'uopo costituito così come previsto dall'art. 10, comma 5, della l.r. n. 33/2004.

**Articolo 16 - Norme applicabili**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme sulle amministrazioni pubbliche, nonché quelle speciali in materia universitaria e quelle statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Pavia, ove compatibili.

**Articolo 17 - Norma transitoria**

1. In sede di prima costituzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è composto dal Presidente,



**EDISU**  
**ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
**PAVIA**

dal Sindaco della Città di Pavia o da un suo Delegato, da tre docenti universitari nominati in conformità all'art. 10 e, fino alla successiva consultazione elettorale, dai tre studenti che al momento della costituzione dell'Ente sono membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. Il Collegio dei Revisori nominato all'atto della costituzione scadrà con il mandato del primo Consiglio di amministrazione.

Approvato dall'Università degli Studi di Pavia con decreto rettorale n.1490 del 27 giugno 2006 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia in data 19 dicembre 2006 e 25 maggio 2010.